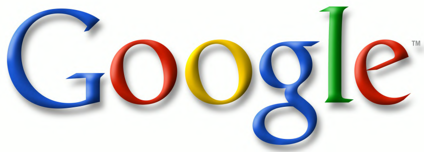

Google



Tamassia
L'Elemento Latino





Italy

NINO TAMASSIA



L'ELEMENTO LATINO

NELLA VITA DEL DIRITTO ITALIANO



DISCORSO INAUGURALE

dell'anno scolastico 1907-908

LETTO NELL'AULA MAGNA DELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

il giorno 9 novembre 1907



PADOVA

TIPOGRAFIA GIOV. BATT. RANDI

1907

Signori,

quando la mestizia dell'autunno ci dice che la natura si prepara in un severo raccoglimento al riposo, che ha l'aspetto di morte, noi, seguendo un antico rito, celebriamo nelle Università degli studi, pure glorie latine, la festa della vita riaccesa in un gentile convegno, ove sorride la primavera gioconda della gioventù italiana.

Cadono le foglie stanche dagli alberi, intorno a noi, e qui dentro si schiudono sicure le gemme più preziose delle nostre altere speranze.

Una voce richiama tutti, maestri e scolari, alla gagliardia rinnovata del pensiero, ai cimenti fecondi che presenta la scienza, sovrana educatrice di caratteri e di menti. Questa voce oggi è fievole, impari al momento solenne: ma ciò che le infonde qualche vigore è il culto del vero e la benevolenza dei cuori, ai quali essa vorrebbe, se fosse possibile, giungere, senza tedio soverchio.

Prima ch'ella fosse università di studi, la nostra grande scuola fu corporazione di giovani: sparve la struttura giuridica e vi restò libera e ardente l'anima giovanile, quasi come non vi fosse più divino connubio ideale di quello stretto fra l'entusiasmo delle vergini

anime e la verità, che di qui scende nel mondo che lavora, che pensa, che soffre, attraverso gl'impeti generosi della giovinezza. E la corporazione più alta, più vigorosa rimase intatta nel concetto del legame fra tutte le scienze, che qui si toccano e si confondono nella sintesi ultima intraveduta dall'audacia del pensiero moderno.

Noi, che un'età non remota disse *legisti,* abbiamo veduto davanti a questa luce, che ci viene da stella così lontana, trasfigurarsi l'umile nostro materiale scientifico. Le leggi della vita universa imperano anche nelle nostre, sottratte alla meschina concezione di una capricciosa origine; ed i monumenti storici sono oggimai inaccessibili all'occhio miope del legista. Una magnifica unità di fenomeni, quasi maestosa scena, raccoglie gli episodi dianzi mutili e staccati, come se una mano dotta avesse ricostruito con poveri frammenti la bellezza ideale di un tutto organicamente vivo e immortale.

Nelle così dette scienze fisiche, le vigilie secolari d'indefessi ricercatori prepararono le scoperte dei nostri giorni gloriosi; da noi, l'opera paziente, continua, tante volte disprezzata, di forti intelletti dischiuse la via alla contemplazione quasi artistica della successione e della concatenazione dei fatti giuridici. Fu un continuo salire: ma la vetta s'alza pur essa. Quanti rimasero nell'uggia triste delle valli, e non videro che in alto, in alto la sommità lieta di sole e di azzurro!

Vorrei, o Signori, tentare con Voi una di queste faticose ascensioni e da una ben guadagnata cima additarVi poi il cammino percorso. Sia pure fiacca e mal destra la guida: Voi correrete innanzi con la snella vostra imaginazione.

Voi sapete con quanta ricercatezza di colori e d'imagini gli storici si dilettino di descrivere fra l'età nostra e quella che si chiama classica il tetro periodo, che vien detto medio evo. Epoca triste che sembra contrassegnata da un irrigidimento di attività e di idee, assopite in un misticismo di spiriti affranti: qualcosa come i lunghi secoli glaciali, che bruscamente s'interpongono fra la lussureggiante flora tropicale e il riapparire più modesto, ma più sicuro, dei segni della vita che torna.

Crolla l'impero e si offusca la coscienza superba della romanità. Il mondo civile cessa di essere un'immensa città, in cui come Orosio diceva, il Romano, da qualunque regione giungesse, si sentiva sicuro e protetto da un'unica legge comune. Tutto par travolto nella ruina barbarica: eppure l'eterna Roma, che ha con la nuova fede mantenuto l'ossequio al motto famoso della lettera di Clemente « *ordine e disciplina* », si prepara a nuove grandezze.

Quando della cupa epoca sta per finire il periodo più miserando, come liberati da una nebbia accidiosa spazzata dal vento, gli uomini alzano il capo dalle città turrite; dai campi il non libero villano tende l'orecchio all'insolito rumore che echeggia nelle piazze lontane; il povero vassallo guarda con occhio fermo e impavido il signore loricato. Nelle fortezze monastiche s'arresta quel perpetuo salmodiare, che implorava da Dio la pace ai potenti e la rassegnazione agli umili. Come uno straniero ignoto al paese, coronato e porporato, cavalca un imperatore, davanti al quale le porte delle città si chiudono con l'impeto dell'oltraggio. L'idioma maestoso di Roma si è mutato nella parlata volgare da un capo

all'altro della penisola. È la voce della nuova Italia, che risona, sempre più ardente e viva, nelle concioni popolari, nei mercati, nelle officine, nelle ribellioni rusticane, nelle ciurme delle navi, che lasciano i lidi per l'ampia distesa del mare Dolce primavera d'un popolo cavaliere, che appena si cheta l'ira di parte, solleva verso l'azzurro le sue moli di marmo, e scrive la sua storia severa con le torri e i palazzi e le leggi, fiere livellatrici delle disuguaglianze politiche e sociali!

La nostra terra assorbe le ondate barbariche, e negli occhi cilestri rifulge ormai la gentilezza latina.

Ancora giovinetta, ma già pensosa, l'arte anima le rigide figure avvolte nel sogno d'oro del nimbo bizantino, e la canzone nuova si stacca dal metro antico, come un fiore dal tronco vetusto Tutto è giovinezza, tutto è ardore di lotte, di leghe, di traffici, di controversie politiche ed economiche.

Ma per lo storico del diritto, che non è sempre arido come le pergamene che studia, v'ha un fatto anche più commovente e grandioso.

Nuovi barbari scendono dalle Alpi, sbarcano nei nostri porti; sono i pellegrini della scienza: inermi e pacifici si confondono con la gioventù della nuova Italia repubblicana. Tutta l'Europa romano-tedesca invia i suoi figli a Bologna, che nel nome d'Italia li accoglie. Dice la santa patria agli stranieri: « I vostri padri arsero le mie città, e i miei campi fecondi, memori della mite poesia virgiliana, sentirono l'unghia maligna dei vostri cavalli. Curve sotto il vostro scettro, temprato di ferro tedesco, davanti a voi tremarono le mie povere genti. Ora venite a me. Riaprite i vecchi libri della mia legge. Roma, che vi ha accostato al Nazzareno, ora col

suo diritto vi farà degni della *civi'itas,* che è l'anima mia immortale! »

Quale meraviglioso spettacolo, che non ha d'uopo di retorica per essere celebrato degnamente! Lo storico però non si deve arrestare alla contemplazione estatica: egli sente che deve penetrare nelle ragioni intime del fatto, che gli s'impone con la sua eloquente evidenza. E questo rinascimento del diritto di Roma, o Signori, almeno nelle sue manifestazioni esteriori, ha quasi l'apparenza di un enigma tormentatore d'ingegni. Un popolo nuovo in un mondo pur esso nuovo, appena è conscio della sua rinata potenza par che ritorni con uno slancio senza esempi alle leggi di quella Roma, che non vive più, il fantasma della quale può solo apparire nel sogno di un biondo sire tedesco. La vita e la morte si confondono, e più forte è il fremito del pensiero italico. Noi invidiamo agli economisti la fede tranquilla in una formola spiccia, che spiega elegantemente la risurrezione del giure di Roma con l'impossibilità del profitto nell'età di mezzo, persuasi pur troppo che un tentativo serio di addentrarci nel cumulo di tanti fatti trae seco lo studio dello svolgimento del diritto nazionale, pronto a varcare i nostri confini e a imporsi dovunque, dopo la sua rievocazione in patria, come diritto comune.

Anche si può invidiare la sicurezza di certe affermazioni; ma quale parte del vecchio diritto è risorta? O è proprio sempre una risurrezione?

Mutando il punto di partenza, forse noi attenuiamo lo scintillio vago di altre frasi. Il fascino della legge romana poteva essere così invincibile da costringere un povero diavolo a rinunciare alla rude ma semplice tec-

nica del suo diritto, per mero ossequio allo spirito classico aleggiante intorno a lui?

Nessuno ignora che prima e dopo il Savigny, fino alle diligenti ricerche del Conrat e dei nostri scrittori, si seguirono amorosamente le tracce della vitalità del diritto romano nel medio evo. Chi studia alcune di queste opere, in ispecial modo quelle che sono dedicate alla così detta storia letteraria, ne ritrae talvolta, non dico sempre, un' impressione strana.

Sembra che la voce della legge vetusta venga come da un sepolcro, e non abbia quella freschezza, quella energia un po' irruente, propria di cosa viva, anzi vivace. E noi vedremo subito la ragione di un tal fatto.

Raccogliere le prove della persistenza del diritto romano nel medio evo oggi, dopo tante indagini, è facile quanto mai. I re ostrogoti trassero dalla « santimonia del vecchio diritto » norme imposte a tutti: Romani e barbari. Perenne, ostinata è l'aspirazione del grande Teodorico verso quella « *civilitas* » che, come disse un giovane scrittore tedesco non sospetto di tenerezze latine, riassume epicamente l'opera di Roma educatrice. Gli stessi Longobardi, che scrivono in terra italiana le prime leggi barbariche, conoscono le collezioni giustinianee, e cedono all'azione del diritto più colto. Nei documenti, continuano le pompose formole romane. Il morente pronuncia le parole solenni dei vecchi Quiriti; lo schiavo manomesso diventa libero e cittadino romano. Si mancipano fondi, si emancipano figli .... Come una venatura di metallo, scende, è vero, nel masso classico anche il diritto barbarico, ma non ne soffre l'omogeneità della materia.

Connessa intimamente a tali ricerche è l'altra, che riguarda la trattazione scientifica del diritto, durante il medio evo. E qui l'argomento in apparenza ristretto si mostra a noi in tutte le sue colossali proporzioni, quando noi riusciamo a collegare l'età media all'antica.

Notiamo subito l'impronta caratteristica del genio romano: per quanto importante sia stata l'azione del diritto ellenico su quello romano, « dell' Ilisso in riva », non fiorì mai una vera e propria giurisprudenza scolastica, se ci è permessa la frase. Sono troppo citate le parole ciceroniane, rivendicanti l'originalità della romana istituzione, perchè siano qui ricordate. Tolto dagli usi popolari, tratto dalle leggi, costretto a diventare un sistema quasi perfetto di nozioni capaci, nella loro limpida concezione e nella loro cristallina purezza, di comprendere e di tradurre in eleganti concezioni i nuovi rapporti giuridici ed economici, la scuola s'impossessa di questa formola suprema consacrante la disciplina sociale, che è il diritto, e lo innalza a mirabile altezza.

Altrove la speculazione filosofica costringe in vari sistemi la sintesi dell'umano sapere; in Roma è il fatto giuridico, il riverbero ardente delle condizioni sociali, che è l'oggetto della interpretazione scolastica. È ben naturale che così fosse. Teodoro Mommsen non ha potuto disconoscere che era degno d'ogni più superba altezza quel popolo, il quale si era severamente imposto una legge ispirata a princípi di libertà e di subordinazione. La libertà crea l'individuo, la soggezione alla legge il cittadino degno della *civitas* e della *civilitas*. Infatti, par quasi che l'individuo, libero nell'ambito del diritto, sagrifichi al cittadino, parte integrante del gran

tutto, gl'impulsi più ardenti. Da secoli e secoli, egli ha donato la vendetta allo Stato, e la parola che resta, nella sua civile attenuazione, dimostra qui la forza della disciplina molto più che nella robusta compagine della legione.

E che altro è mai il diritto, se non disciplina perenne, un sagrificio della piccola animuccia che passa alla grande anima immortale della patria?

Non vi è però disciplina senza la scuola: questa alimenta o crea l'ambiente necessario alla vita scientifica del diritto, per sempre sottratto all'azione talora debilitante della consuetudine popolare, o alle facili degenerazioni degl'istituti più dilicati e meno compresi dalla pratica quotidiana. Quando poi nuovi bisogni si impongono e fanno sentire il grave peso di certe norme antiquate, è pur sempre la scuola, che dà il suo nitido suggello alle nuove concezioni dotate di vera vitalità.

Ora, non può destar meraviglia che l'insegnamento del diritto, come scienza autonoma, o tradizionalmente congiunto per affinità sincere ad altre discipline, non costituisse una parte importantissima della cultura pubblica e privata. Quando i Vandali costrinsero molti Romani a lasciare l'Africa, una costituzione imperiale, riconoscendo nei profughi un alto grado d'istruzione, a sollievo delle loro miserie, schiudeva ad essi l'esercizio forense, quasi con questo si riconoscesse che dalla scuola romana non si usciva mai digiuni di nozioni giuridiche. Da Teodorico a Giustiniano, dall'età bizantina alla età successiva, la quale segna il predominio politico papale, a Roma, a Ravenna e poi perfino nella longobarda Pavia, modesta fin che si vuole, la scuola resiste, cosa mirabile, alle condizioni ineffabili dei tempi, finchè, sotto

la veste della corporazione nuova, riappare gagliarda e sicura de' suoi destini a Bologna.

Lo studio del diritto imprime anch'esso un carattere indelebile. Pier Damiano fugge le tentazioni del mondo, dimentica o vince le imagini troppo leggiadre della spensierata vita studentesca: ma, davanti a Gesù crocifisso, egli innesta nel suo inno alla croce le formole tradizionali della procedura romana. Da Gelasio I in poi, il papato raccomanda a potenti e a prepotenti il rispetto e la conservazione della legge gloriosa I diaconi che si recano fuori d'Italia all'amministrazione del patrimonio di s. Pietro, insieme con le istruzioni papali, portano seco i sunti delle leggi romane. È la Chiesa finalmente, che promovendo la ricostituzione dell'impero, rinsalda il fondamento legale della validità continua del diritto giustinianeo.

Ripetiamo, dunque, a mo' di conclusione, che più che rinascimento conviene dire continuazione di vita.

Eppure uno scettico può ancora, con ragione, scuotere il capo. Fra l'umile elaborazione scientifica prebolognese del diritto romano, e una *lectura* di un glossatore, v'ha una differenza più che notevole. Sotto lo sguardo acuto del glossatore, il testo della legge si scompone in una serie di norme precise, acute, concettose: la parola tecnica romana indossa una veste meno curiale, ed acquista una vivacità nuova. Pare una traduzione di un diritto aulico in un piccolo manualetto pratico, che accoglie perfino accenni al diritto straniero, alle consuetudini popolari, che hanno infranto la magnifica unità territoriale del diritto romano.

E poi v'è un altro fatto anche più strano. Tramontato il sole della potenza romana, la luce del cre-

puscolo consola ancora la sera barbarica che incomincia. Durante la notte fosca, rimembranze classiche, memorie di dotti e di dottrine, fuggevoli citazioni del vecchio giure interrompono l'oscurità ormai più fitta. La nuova aurora si annuncia, invece, quando la costituzione feudale vacilla sotto il balzo della libertà cittadina; quando i due grandi campioni stanchi, il papato e l'impero, cedono il campo ad altri lottatori.

Sulle nostre labbra con insistenza tornano queste domande: che relazione intercede fra il remoto crepuscolo e il pieno meriggio bolognese? Bastano i segni venerandi della decrepitezza, basta quel letargo a spiegare poi l'acre vivacità della risorta idea romana, che schernisce le leggi barbariche, meditante il ritorno alla territorialità del diritto e che riconquista le stesse province barbariche, immuni da classici ricordi? Non c'è da aggiungere alla rievocazione di tante cose morte una fibra dimenticata, tutta vita, tutta energia, che non ha cessato di vibrare mai? Non è forse la fibra del vecchio e sempre nuovo Titano, del popolo d'Italia?

La scuola germanica, che ha il merito indiscutibile di avere insegnato a noi la severità del metodo scientifico, ha anch'essa studiato un lato del grave problema, con una serie di lavori intesi a ricostituire l'unità schematica del vecchio diritto tedesco.

Alcuni insigni germanisti, quasi fino ai giorni nostri, hanno seguíto nelle loro indagini gli stessi criteri adottati da un valente scrittore, l'Inama-Sternegg, nello studio dell'economia dell'antico popolo tedesco. Per questi, la storia giuridica ed economica germanica, sul suolo latino, si svolge tranquilla e libera, come se le genti teutoniche avessero piantate le loro tende in desolate solitudini,

nelle quali non memorie vive e presenti, non forza di tradizioni, non istituti saldissimamente abbarbicati alla terra, conservatrice feroce, avessero virtù di disturbare il placido svolgimento del sistema politico-sociale del popolo conquistatore. Interpretando malamente una particolare espressione di Odofredo, si osò anche affermare che il diritto romano in molta parte d'Italia scomparve davanti al più fortunato rivale: e chi sa? è da attendersi anche qualche altra rivendicazione germanica, meno scientifica e più pratica. I vinti hanno sempre torto. Penetrare nelle memorie intime del nostro popolo, rievocarne la fisonomia latina non sempre abbellita, non diciamo deformata, da lineamenti barbarici; raccogliere quasi con amore devoto di figli le tracce della sua oscura vitalità, non era ufficio che fosse compreso in quello di storico del diritto tedesco. E così per lungo tempo, non ostante la generosa iniziativa del Savigny, della storia del popolo nostro in ciò che v'ha di più intimo, di più commovente molto rimase nella sua oscurità secolare. E per lo storico, che ragiona a fil di logica, ciò che non si vede non esiste. Ecco perchè, dato un simile indirizzo di studi, quel riapparire quasi improvviso del diritto romano, insegnato, vorrei dire bandito, come un vangelo di civiltà, nelle piazze di Bologna e negli altri Comuni d'Italia; ecco perchè, soggiungo, questa luce sfacciata, a cui gli occhi non furono preparati dal tenue lume crepuscolare dell'età di mezzo, dà come un senso di sorpresa e di meraviglia.

D'altra parte, bisogna pur confessarlo, il culto del diritto romano, come giure storico, ha contribuito anch'esso a far dimenticare il più nobile soggetto di studio: il popolo italiano. Molti romanisti hanno creduto ferma-

mente che il rinascimento giuridico prendesse le mosse da una pura evocazione delle forme classiche. Armati del *Corpus iuris,* essi istituirono una vera analisi chimica di molte teorie giuridiche, che fanno capolino negli scritti dei glossatori e dei post-glossatori. Se il dogma trova la sua giustificazione nei passi classici, si capisce chiaramente che si tratta di diritto romano; se il *Corpus iuris* non sa nulla di quei raffazzonamenti medievali, vorrà dire che c'entrerà il diritto tedesco o il diritto canonico.

Anzi s'intraprese una restaurazione architettonica del sistema giuridico romano, liberandolo da quei molesti elementi, come accadde di certi edifizi famosi, ridonati alla purezza perfetta del primitivo disegno. Ciascuno vede che tutti quei cocci, quelle stonature edilizie, tolte via dal nucleo primitivo, trovarono un magnifico posto nel museo del diritto tedesco antico. Vogliamo darne un esempio? Il titolo al portatore, codesta alata obbligazione che dove si posa trae sospiri e quattrini, vagola nelle formole franche e nelle carte longobarde. Naturalmente non c'è niente nel diritto romano classico di questa ribalderia. Un giovane germanista, d'altronde cara e gentile figura di studioso del nostro diritto, la gabella come una fresca creazione del germanesimo, il quale però, per quanto si sa, non ha avuto che una relativamente tarda dimestichezza con l'atramentario, la penna e la carta. Lo stesso si potrebbe dire dei titoli guarentigiati.

Insomma, per molti, il diritto romano è quello che è racchiuso nella tomba del *Corpus iuris* e di pochi altri libri legali. Nulla muore quaggiù; tutto si move, tutto si trasforma. La vecchia lingua latina diventò romanza, anche senza il disinteressato aiuto delle storpiature bar-

bariche; consuetudini sociali, economiche, religiose varcarono imperturbate il confine dell'êra classica; ma il diritto romano dev'essere morto con la chiusura del gran libro. Chi c'impedisce, o Signori, di scrutare oltre le guardie dell'antico volume? Perchè il popolo latino, o libero del tutto dalla poco cortese *hospitalitas* germanica, o accanto al Tedesco, non può avere continuato la sua vita, seguendo, modificando, trasformando, come ha fatto della lingua, il suo vecchio diritto?

La casa deve aver pur conservato quale domestico nume la tradizione romana: ancora nei tardi secoli vi campeggia la figura severa del *paterfamilias,* e più dolce, più mite, come angelo protettore degli orfani, la vedova insignita della patria potestà, libera nel governo della casa, come forse non fu mai in nessuna parte del mondo. È vero che la necessità della difesa imbarbariva il *civis,* costretto a ricorrere alla rozzezza fiera del diritto penale germanico, ma nei rapporti civili niente impediva l'uso della vecchia legge, anche senza il permesso di re Liutprando. Nelle campagne, il colono romano poteva benissimo sudare insieme sui campi con l'aldio longobardo; e il classico diritto, oggi così leggermente preso di mira da allegri sociologi, era ancora forte per imporre, con la prescrizione lunga, un freno alle vessazioni del nuovo padrone. Che dire poi della Chiesa, tenace nella protezione di una legge, per tanti versi, a lei così propizia?

Nell'epoca in cui si scrivono da noi le prime leggi tedesche, l'invadenza dello spirito romano è più che manifesta. Si è già ricordato che i Goti sagrificarono il loro diritto nazionale a quello straniero. Rotari, re longobardo così poco cavalleresco con le città dei Romani, si affretta a compilare il codice nazionale, per i

sudditi tedeschi, prima che il diritto germanico sia vinto dal romano, come accadde della lingua longobarda. E in questo Editto, e nei successivi ancor più, l'elemento classico penetra trionfante. Tante vittorie non si debbono all'amore sviscerato del legislatore tedesco per i manoscritti latini, ma alla pressione costante del diritto vivo, avvolgente da ogni parte i vincitori.

Nella terra sono scritte le consuetudini più salde; il fondo italiano, anche spezzato, mantiene fra le sue parti un insieme di rapporti, che ha impresso ad essi l'unità antica di vita; le esigenze della coltivazione e i diritti padronali, in correlazione con le forze lavoratrici (non oso dire uomini), conservano una maniera di attività economica, traducibile sempre nelle forme giuridiche antiche. Ancora la meticolosa cautela italica, quando si deve prestare il proprio ad altri, non rinuncia alla vecchia figura della *fiducia,* che per la sua sicurezza concilia il sonno al più sospettoso dei creditori.

Gli storici del diritto, pure credendo nella vispa divinità odierna dell'*evoluzione,* non possono, come i loro colleghi della sociologia, garbatamente eccitarla a muoversi un po' più lestamente, perchè essa

Volve sua spera, e beata si gode

la sua impassibile lentezza.

Mentre le tavolette cerate di Pompei rimangono sepolte nella loro arca di lapilli e di cenere, sulla faccia della terra corrono le loro sorelline, cioè le carte meridionali delle quietanze, e per mille anni dalla data delle pompeiane, esse si mantengono sostanzialmente identiche alle classiche. Niente di strano!

La moda, che è la forma più rapida di evoluzione, anche oggi non va oltre il taglio degli abiti e lascia intatto quel che c'è dentro. E poi bisogna cercare il nostro dove si trova, fosse pure in casa d'altri.

Certi istituti giuridici, che sono penetrati nelle leggi germaniche, spesso sono o creazioni che vorremmo dire romanze, o sono romane addirittura, benchè non abbiano avuto la loro consacrazione ufficiale dal legislatore. Non tutto quello che visse fu scritto, non tutto quello che fu scritto visse: di fronte a tanti frammenti di leggi romane, dalle memorie del popolo italiano sorgono altri frammenti più importanti, più autentici, come quelli che ebbero vita e diffusione e, sparendo, lasciarono tracce sicure in cose, che non sono ben morte neppure oggi!

Allo svolgersi spontaneo del diritto romano si deve la trasformazione dei tipi dei contratti nel medio evo; alle condizioni speciali d'Italia perfino la resistenza al diritto giustinianeo. Talvolta si cerca invano la rispondenza esatta di un istituto alle classiche norme, e solo con indagini laboriose si riesce a comprendere, come da un principio romano sia derivata una regola, che non va per nulla d'accordo col vecchio giure. Anche spesso ciò che il legislatore imperiale ha condannato, perchè norma incivile o scorretta, riappare poi come consuetudine, che tutti osservano o subiscono tranquillamente. La condanna ci mostra che c'è qualcosa che vive, che si trasforma, che si avanza sotto la modesta apparenza di diritto volgare, ma sempre latino.

Un romanista aristocratico griderà che si tratta di errori, di sgrammaticature intollerabili, di deformazioni popolari; lo storico che, per via del suo mestiere, tira un po' alla democrazia, può facilmente rispondere: errori,

sgrammaticature? Ma gli errori, i solecismi, che allegavano i denti ai vecchi puristi, non sono poi diventati le rispettatissime leggi delle nuove lingue romanze?

Non si creda, inoltre, che lo studio di questi *errori* qui abbia scarso valore. Mettiamo bene le cose nella dovuta luce.

Se in casa nostra, dopo la caduta dell'impero, non avessimo avuto forti e permanenti immigrazioni di barbari, capaci di costituire perfino un regno nelle nostre province, lo svolgimento del nostro diritto è naturale che non avrebbe destato interesse alcuno nei cultori della storia giuridica germanica. Noi saremmo, per ciò che riguarda la così detta evoluzione giuridica dei patrii istituti, nelle condizioni quasi precise del popolo greco. Una pagina del diritto bizantino si leggerebbe oltre, un'altra al di qua dell'Ionio.

Le due sorelle, Italia e Grecia, ricongiunte giuridicamente nella unità legislativa latina (salvo ciò che può esser rimasto nell'Ellade del vecchio diritto), attraverso il medio evo, avrebbero dovuto offrire al nostro sguardo i medesimi tratti della senile compostezza delle comuni istituzioni giuridiche. Chi non ha presente qualche imagine di santo bizantino? Un'estasi che sa d'immobilità cadaverica è diffusa nel volto scarno; le contorte movenze della figura sembrano un infantile tentativo di riprodurre l'agile tecnica dello scorcio; ma pur tuttavia un lampo fugace dell'arte antica brilla in certe pieghe eleganti del manto.

La stessa cosa si nota nel diritto bizantino: un alito di classicismo esala sempre di là, tuttavia desta viva sorpresa l'apparire di vecchi istituti giuridici sotto nuovi aspetti. La patria potestà non ha più la perpetuità della

legge romana; la donna, rimasta vedova, è come da noi *domna et domina* del patrimonio e dei figli minorenni; il testamento non ha più necessariamente il suo « *caput et fundamentum* », cioè l'istituzione dell'erede; in una legge speciale (l'Egloga isaurica) è di molto ristretta la libertà paterna nel disporre del patrimonio familiare; le figlie vedono ridotta la loro quota legittima di eredità all'ammontare della dote; la donazione per l'anima assume un carattere speciale. Che dire poi dei limiti imposti alla libera disponibilità della terra dal diritto di prelazione? Non sembra quasi che un soffio violento di germanesimo abbia, pur qui, costretto il vecchio diritto a piegarsi a consuetudini nuove? Eppure solo la fantasia di un poeta sovrano ha presentato l'irrequieto Faust alla bellissima Elena! Elena, con le grinze dell'età, si va accostando nei tratti del volto alle sue sorelle latine: ecco tutto.

Nessuno ci faccia dire, per questo, che il diritto germanico in Italia venne, vide la luce nostra, e si dileguò. Vi furono regioni desolate ove quel diritto primitivo resistette magnificamente per secoli; altrove esso venne a patti col rivale. È sempre questione di misura e di limiti, e l'essenziale è provare che le nostre istituzioni giuridiche rimasero prevalentemente latine.

Di un territorio italiano però si deve affermare anche più energicamente la non interrotta romanità: è l'Italia bizantina che non fu mai tedesca, o del germanesimo sentì soltanto per brevissimo tempo l'influenza. Bologna longobarda, ai confini di quella regione che nel suo nuovo nome ha l'inclito stemma della romanità, cioè la Romagna, era destinata a continuare, dirò meglio riagitare, la vita del diritto nazionale.

In terra di Romagna, le memorie classiche sono più forti, più vive. Narrano gli aurei splendori dei mosaici e le carte e i papiri della itala Costantinopoli, Ravenna, la storia d'imperatori, di esarchi, di consoli, di duchi militari, di padri della città, come se la bufera barbarica non avesse nemmeno lambito le mura della *nobilissima urbium*. Nelle assemblee giudiziarie non siede solo il giudice circondato dalla turba degli astanti, ma accanto a lui, e per lui e per i litiganti, parla, discute, interrompe, consiglia il vero uomo di legge, il patrono delle cause, l'avvocato in una parola. Gli sta davanti la questione giuridica, ma a questa non si applica freddamente la norma legislativa: tutto deve essere studiato, posto in luce, talvolta anche nell'ombra, secondo l'esigenza del momento.

Nell'Italia, che fu greca e anche in quella che fu longobarda e franca, è passato il periodo più triste dell'età di mezzo. Dopo le invasioni barbariche, vincitori e vinti vissero del capitale abbandonato dalla costituzione politica e sociale caduta; più crudele pesò la sorte sui nostri poveri antenati, quando consumato quel tesoro, Stato e privati dovettero dall'abiezione della feudalità ricostruire, fibra per fibra, la potenzialità economica del popolo nuovo. Il quale difeso dalla serrata compagine delle nostre città, ove, come osservò un antico scrittore tedesco, la solerzia latina presto ebbe ragione della fierezza barbarica, ritrovò nel lavoro e nei traffici, prima il benessere economico e poscia il presidio della sua gelosa autonomia.

A poco, a poco, anche per le genti tedesche non ancora confuse nel comune diritto, le strettoie delle consuetudini primitive e i modesti residui di stecchite norme

romane riuscivano d'impaccio alla celerità dei movimenti imposta dalle mutate condizioni sociali.

Se una trama possente e tenace di vigoria e di civiltà antica non avesse resistito alla depressione profonda, che per tanto tempo aveva funestato le nostre genti, queste sarebbero state costrette, come il popolo inglese, a porre la nuova vita in armonia col diritto antico, penosamente svolgendo un sistema sociale e giuridico, sulle rovine del vecchio ordine di cose. Ma bastava che la tradizione classica fosse rinvigorita dalla cultura, alla sua volta resa più fulgida dall'elevarsi delle condizioni economiche, perchè a poco a poco, evocato dalla vigile anima latina, tutto un mondo scomparso, tutta intera una civiltà radiosa riscintillassero agli occhi degl'Italiani. Genova, già nel secolo decimo, impone al potere centrale regio l'osservanza di norme liberatrici di vieti princípi barbarici, e più tardi, anche nel puro diritto feudale, la non vile autorità del giure romano si afferma minacciosa.

Noi possiamo anche ridiscendere nei tempi. Gli avvocati facevano pochi affari nelle corti giudiziarie germaniche. È noto che il Tedesco si difende da sè con le armi o con la parola, la quale anche può condurlo al duello. Rachi, uno degli ultimi re longobardi, se la prende fieramente con coloro che osano *causam alterius agere aut causare,* senza regio permesso; e tranne pochi casi, toglie ad essi l'accesso ai tribunali. Codesto sviscerare o intorbidare le liti con ragioni sottili non garbava punto al sovrano; ma sembra che l'uso di ricorrere al magistero forense, già nel secolo ottavo, assumesse, come si dice con moderna eleganza, proporzioni inquietanti. Evidentemente le parti volevano che

il giudice, piuttosto ignorante e un po' spiccio nel sentenziare, sentisse le ragioni prò e contro da uno che avesse familiare il diritto e che di questo possedesse una conoscenza abbastanza profonda.

Così, o Signori, le esigenze della pratica tentavano già di introdurre un elemento prezioso nel foro; l'insufficenza e il silenzio della legge trovavano nell'uomo dotto la fonte reintegratrice di tanti guai. Nello stesso territorio longobardo, che confina con l'esarcato, dove risuona libera e vivace la voce del *patronus causarum*, la scienza giuridica turba i sonni del sovrano tedesco; nè è da credere che il ripetuto divieto di Ottone I la rimettesse gentilmente alla porta. Per l'intimo nesso che avvince, nelle terre romane, la professione di avvocato a quella di giudice, l'importanza della scienza legale che fa capo a tradizionali norme romane, cresce ancor più. E il viluppo di nuovi rapporti e le fiere contese costringono, nell'inaridimento quasi assoluto dell'attività legislativa, ad approfondire le nozioni giuridiche classiche, le quali non restano mai mute davanti ai casi proposti. Un giorno, il mondo attonito vede alla sbarra non più i soliti contendenti, ma il papato e l'impero, svelanti le loro intime debolezze; la lite riguarda il dominio del mondo, che loro sfugge di mano. Quasi si riduce ad un episodio giuridico l'epica lotta! I sette suggelli apposti ai libri giuridici sono infranti: quei libri non si dovevano chiudere mai più! Dentro v'erano scritte le ragioni dello Stato laico, che mira alla sua liberazione dai tentacoli della teocrazia.

Anche nella longobarda Pavia, finora intenta a raccogliere le leggi dei re e degl'imperatori, i giudici antichi ravviano le tradizioni scolastiche: come luce che

dissipa le oscurità, come fonte inesauribile di sapienza, s'invoca l'autorità delle collezioni giustinianee. La legge romana è la legge universale: così sentenzia un maestro.

Noi già sentiamo che poco manca all'ascesa trionfale del diritto romano nello studio di Bologna.

Il nostro scettico forse scuote ancora il capo, e pensa che la storia giuridica italiana è strana parecchio. Chi ha vinto? Un diritto, in molta parte, spento da secoli. Trista la terra dove i morti s'impongono ai vivi! Del resto, lo scettico visse e rise di tutti; era un fiorentino spirito bizzarro, il quale prestava le eleganze del suo stile ai glossatori, nelle prefazioni ai loro libri, e poi rideva delle glosse e del diritto insegnato, ma non seguìto dalla maggior parte del mondo. Eppure questo mondo accorreva a Bologna e gli scolari, fatta eccezione di qualche scapato che preferiva alle uggiose lezioni le visite alle chiese frequentate dalle belle signore, imparavano e digerivano magnificamente i precetti del *Corpus iuris*. Eppure, come sciame d'api, di là si staccarono le turbe che fondarono qui e altrove nuovi Studi; e ai nostri Comuni non pareva di aver raggiunto una vera grandezza, se non vedevano fiorire uno Studio dentro le loro mura! Perchè tanta devozione per un povero morto? Perchè tanto riso di giovinezza, tanto ardore di veglie, intorno ad un monumento storico?

Nei primi tempi dello Studio bolognese, lo scolare appena fuori dell'aula, si sarebbe dovuto accorgere della realtà delle cose. Sul banco del magnifico cavaliere podestà del Comune c'era un libro, che destava l'umore sarcastico dei dottori: là, squadernato, appariva il *Volumen Statutorum*, pronto a far sentire il peso del suo latino maccheronico e delle sue leste sanzioni a chiunque

gli fosse tratto davanti. Poco più di un muro separava due civiltà e due mondi; ma dopo non molti anni, gli scolari bolognesi e degli altri Studi noi li troviamo seduti a quello stesso banco, come giudici del Podestà: ancora davanti ad essi è aperto il volume degli Statuti, ma chi li applica e li interpreta sembra quasi intento a raggentilire, con una grazia squisita di senso giuridico, la ruvidità natía della legge popolare. Quale forza arcana si sprigionava dal vecchio diritto aulico? Non v'ha dubbio: era la stessa legge romana, che si era imposta ai longobardisti pavesi, i quali erano ben lontani dal pensare che il riferirsi continuamente al vecchio giure significasse l'abbandono dell'Editto longobardo. Essi non cercavano solo di colmare lacune, di rendersi ragione di certe difficoltà tecniche, con l'aiuto della classica legge: no, quei giudici maestri sentono che solo dal verbo di Roma potevano derivare la vera concezione di un'idea giuridica, capace di reggere le vacillanti forme della legge tedesca.

Questa infatti riflette mirabilmente un istante della fortunosa vita germanica: ferocia di vendette, coesione di consorzi gentilizi, unità familiare, tenuità dilicata di simboli. In un certo momento, la poesia del vecchio diritto sfuma con la coscienza, cui fa difetto ormai la vera e giusta intuizione del rapporto giuridico, appena lievemente segnato dal legislatore. È remota e inaccessibile l'imagine della vergine vita germanica, e della legge scritta non restano che le norme, le quali disciplinano le più comuni manifestazioni della quotidiana esistenza, ma pur esse confuse e con un non so che di arcaico, d'incomprensibile, che ne disturba la retta intelligenza. A corto di argomenti, i nostri longobardisti impacciati

a trovare la ragione della legge, dicono che il legislatore aveva la testa a posto, e sapeva quel che faceva.

Tutti comprendono adesso la funzione di un diritto che riassumeva l'opera millenaria di una civiltà, ch'ebbe per superbo teatro de' suoi trionfi il mondo: le tradizioni ancor vive del nostro popolo latino rendevano più facile e frequente codesto continuo accostarsi alle classiche forme del diritto. Ancora. Senza sostituire un istituto romano ad uno che fosse tedesco, il maestro applicando norme romane al principio germanico riusciva a collegarlo abilmente ad un gruppo di disposizioni, che aiutavano a liberare l'idea germanica dalla oscurità e dalla nebbia addensate sulla vecchia legge. E, quasi con orgoglio, il longobardista addita i punti in cui Rotari e.... Giustiniano vanno finalmente d'accordo.

A Bologna il diritto longobardo-franco non era sconosciuto; esso fu pur là oggetto di studi e di commenti, e in questa parte dell'attività bolognese non troviamo nulla di stridente col giusto concetto, che dobbiamo avere dell'opera dei glossatori. Più forte è indubbiamente il predominio dell'elemento romano, ma gl'intenti della scuola sono sempre gli stessi. Scendono, dalle fitte colonne dei manoscritti legali, le schiere minute e serrate delle glosse vecchie e nuove: spiegano il testo, e dal testo vanno, per così dire, giù per le vie e tornano alla scuola, al loro nido, con qualcosa che sa di vita, di lotte forensi, di princípi nuovi. La piccola glossa è quasi una molecola viva che serpeggia per tutte le leggi, che tormenta ed eccita, che lega e disgiunge. Nello stesso tempo sulle basi della romanità si erge il diritto della Chiesa, libero dalla teologia, costretto in un poderoso sistema

da un monaco ardito. Chi parla di leggi morte? Guai a noi se tentassimo di togliere, quasi moleste e grottesche incrostazioni, glosse e commenti deturpanti il gran libro! Noi ci precluderemmo sicuramente la via alla penetrazione intima del segreto del nostro diritto, se allo spirito giuridico di Roma rivolgessimo le meste parole del poeta: « è immortale nella poesia ciò che è morto per sempre alla vita »! E forse niente di più difficile v'ha, anche nelle scienze sociali, della prova della vera morte. Ma procediamo un po' più prosaicamente.

I glossatori intorno a certe leggi raccolgono una serie di casi, che dall'accostamento traggono luce e movimento: certi princípi, che all'entusiasmo dei loro successori sembreranno dettati dallo stesso Spirito Santo, tolti dal luogo riposto, scendono a fecondare una serie sterminata di teorie pratiche. Molti rapporti nuovi dovuti alle mutate condizioni sociali bellamente debbono adattarsi ad assumere forme romane; e quella traduzione nel classico linguaggio ha per effetto di smorzarne le vivaci e crude tinte barbariche. Trionfante, come una sintesi nitida, si afferma nella *Summa* il sistema organico del diritto.

Guardano sempre dalla gotica finestra della loro aula severa i nostri dottori, cui non sono ignote, come vecchi patroni delle liti, le pugne forensi. I ceti sociali si compongono e si scompongono continuamente: i patti di un giorno si scrivono nelle leggi cittadine; minaccia la Chiesa con la doppia spada; contende l'impero i diritti ai nostri Comuni. Fra gl'interstizi che l'intrecciarsi di leggi e di statuti, di consuetudini feudali e borghesi, di decretali e di editti lascia nell'ammasso enorme della legislazione, s'insinua la parola, che ritrae dalla classica

compostezza del precetto l'autorità e il rigore. E non è detto tutto.

Le piccole patrie astiose non vedono più il volto addolorato della gran madre: aspre lotte, continui dissidi turbano l'ideale di quel consorzio civile, dominato dalla giusta legge, che il glossatore commenta. Duro come un cilicio, avvolge anime e corpi l'impero di Roma papale. Ma dal giure dell'altra Roma si leva l'imagine dello Stato perfetto, che ha cancellato la vendetta di sangue, la violenza privata dalle memorie delle genti. Chi può negare che questa forza suggestiva della civiltà antica rivelata dal diritto di Roma abbia preparato l'epoca del rinascimento italiano?

E quale pacifica rivoluzione si compie, di giorno in giorno, nelle terre d'Italia! I vecchi formolari notarili irti di frasi germaniche, secchi e contorti come la parola impronta di persona incolta, cadono a brani, a brani, e ad essi si sostituiscono le precise espressioni del linguaggio giuridico romano. Anche il povero notaio abbandona la goffa semplicità delle sue sgrammaticature per lo stile più corretto e sonoro. Agli ordini dei giudizi, quasi voci ammonitrici ridestate per virtù di cultura, si chiede ragione del leso diritto con l'invocazione della legge civile, cui sono sconosciuti i duelli e gli altri giudizi di Dio. Se il Comune vuole scritte le sue consuetudini, una mente dotta le riordina, le espone, le corregge, imitando il modello delle vecchie istituzioni imperiali. Pare che gran parte d'Italia corra a detergere, dentro le pure fonti d'una sapienza civile altamente sentita, le tracce d'una barbarie ormai vinta.

E là nelle sanzioni venerate di Roma si cercava e si trovava il fondamento, la giustificazione suprema di

quei diritti strappati col sangue, o con lotte gigantesche civilmente mirabili, all'impero, alla feudalità, alla Chiesa gettatasi alla riconquista o alla difesa di brani di sovranità politica. È vero che i dottori bolognesi, nelle cruenti e feroci rivendicazioni del Barbarossa, parevano rafforzare l'idea imperiale con la maestà del vecchio giure: ma, citando il vetusto diritto italico, il Placentino si faceva assertore dell'autonomia comunale. Distinguendo e suddistinguendo i gradi della giurisdizione, e accennando anche al dogma della sovranità popolare, si riconosceva la base giuridica degli statuti, i quali però, come un diritto particolare, nelle loro odiose restrizioni erano coartati dalle norme generali.

Tutto era discusso: e anche se si pencolava verso idee, che oggi non troveremmo molto serie, codesto fatto del discutere, di far balzare l'un contro l'altro gli argomenti, con un'energia sciolta da ogni freno, è già una magnifica prova della libertà di discussione, che prelude, o doveva preludere, alla riconquista d'una libertà di pensiero già insofferente di giogo. Non sempre « *alcuni avanzi di leggi d'un antico popolo conquistatore* », come scriveva il Beccaria, santamente iconoclasta, con la loro nefanda putredine riuscivano ad ammorbare lo spirito dell'umana giustizia!

Certo la grandezza sorrise e sorride pure ad altri popoli, senza l'aiuto delle memorie romane; e il giusto apprezzamento dell'opera dei glossatori non deve tramutarsi in un risibile feticismo. Molti libri vecchi e moderni sono stati scritti apposta, per provare il danno di un metodo, che noi abbiamo voluto comprendere e giudicare, senza staccarci dai tempi che lo videro fiorente. Dopo la serrata della glossa, che è davvero l'addentel-

lato fra il vecchio e il nuovo, e riassume una lunga êra di continui tentativi, l'elemento romano nei nostri studi e nella pratica sembra confuso, perduto sotto l'arruffato ciarpame di tanti commenti: tuttavia noi saremmo ingiusti con gli epígoni, se non riconoscessimo ciò che di forte, di pratico, di fecondo è pur nato da quel lavorio così strano agli occhi nostri Per quanto si voglia sofisticare, è di là che la struttura del diritto moderno ha tratto la sua più salda materia; e se non vogliamo ascrivere a noi, potremo eufemisticamente attribuire ai tempi la colpa di avere negletto un tanto tesoro, in memorande occasioni.

Il ricco tesoro, lo confesso, non è neppure oggi storicamente studiato con la necessaria diligenza; molti ostacoli noiosi e la mole stessa dell'elaborazione scientifica mettono, è vero, a dura prova la costanza del ricercatore. E noi ci arrestiamo ai grandi nomi dei giuristi, che riassumono l'opera di un determinato periodo, senza potere, o volere, gettare lo sguardo più in fondo. Sui vetusti frammenti romani le varie età hanno deposto fitti strati di note, di glosse, di distinzioni, e le tenui radici che scendevano nel fecondo suolo romano sembrano inaridite. Egli è che tutto un nuovo diritto, nella sua elastica comprensione di molteplici rapporti stranieri all'idea classica, va librandosi libero sul fondamento arcaico. In tal modo, dopo aver aiutato lo svolgimento di un diritto, che superbamente si chiama comune, la legge gloriosa si ricompone nella quiete severa del suo raccoglimento, finchè lo spirito dell'erudizione e della critica verrà a rianimarla con altri intenti. Un'altra vita incomincia, che non languirà nemmeno

per l'apparizione del recente codice civile dell'impero tedesco.

Da qualunque puntó, o giovani buoni, mova la storia della nostra civiltà, è sicura cosa ch'essa, lungo la sua via, trova la scuola. Così anche il più modesto racconto del cammino dell'idea latina necessariamente si tramuta in un inno alla scuola. Questa parola, a dispetto dell'etimologia, Voi già lo sapete, significa devozione e disciplina di mente e di cuore. Offrite, o cari compagni di studi, le vostre giornate serene a questa pia datrice di dolcezze austere. Essa aggiungerà alla vostra esistenza come redivive e palpitanti le età che furono; essa vi aprirà la sicura visione di ciò che si crea e si trasforma sotto gli occhi nostri. Bella e maestosa è questa continuità di pensiero scientifico, di affannosa ricerca del vero e del bene, personificata realmente nell'università italiana. Qual tempio più sacro si schiuse mai nel mondo ad anime anelanti a civiltà?